



CORTE DEI CONTI
Segretariato generale



Ministero della Difesa
Stato Maggiore della Difesa

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA E
LA CORTE DEI CONTI**

Accordo di collaborazione per l'emissione della Tessera di riconoscimento di cui al d.P.R. n. 851 del 1967 rilasciata, con modalità elettronica (mod. ATe), dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive integrazioni, al personale della Corte dei conti.

L'anno 2019, addì 06 del mese di settembre in Roma, presso lo Stato Maggiore della Difesa

Tra

lo Stato Maggiore della Difesa, di seguito denominato "SMD", con sede in Palazzo Esercito Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, rappresentato dal **Gen. C.A. Luigi Francesco De Leverano**, in qualità di Sottocapo di Stato Maggiore

e

la Corte dei conti, con sede in viale Mazzini, 105 - 00100 Roma, rappresentata dal **Cons. Franco Massi**, in qualità di Segretario generale.

Premesso che

L'Amministrazione della Difesa ha avviato da tempo, un processo di ammodernamento delle proprie infrastrutture tecnologiche attraverso un generale aggiornamento e potenziamento della rete di trasporto e dell'implementazione di nuovi servizi informatici.

In tale contesto, in aderenza alle indicazioni ricevute sia in ambito nazionale in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e sia internazionale (UE e NATO), la Difesa si è dotata di un'infrastruttura in grado di erogare servizi informatici tendenti all'ammodernamento e riqualificazione di processi interni all'Amministrazione, quali la tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che possono essere realizzate anche con

modalità elettroniche (mod. ATe, c.d. Carta Multiservizi della Difesa - CMD2) e contenere le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi (dd.P.C.M. 24 maggio 2010 e 18 gennaio 2016).

Visti

- il d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 «Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato» che individua i modelli di tessere rilasciate su supporto cartaceo;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico sulla documentazione amministrativa»;
- il d.P.R. 2 marzo 2004, n. 117 «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi»;
- il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD», successivamente integrato e modificato dal d.lgs. n. 235/2010 e, in particolare, l'art. 66 che dispone che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato possano essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2010 «Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990» (UBR0006598 del 9 marzo 2010);
- il d.P.C.M. 24 maggio 2010 «Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al d.P.R. n. 851 del 1967, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
- il d.P.C.M. 22 febbraio 2013 «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali»;
- il d.P.C.M. 24 ottobre 2014 «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
- il d.P.C.M. 13 novembre 2014 «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
- il d.P.C.M. 18 gennaio 2016 recante le modifiche al d.P.C.M. del 24 maggio 2010 «Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

- il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (c.d. Regolamento eIDAS);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento nell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018.

Considerato che

- il Governo ha posto la realizzazione dell'"e-Government" tra gli obiettivi primari da raggiungere;
- il Ministero della Difesa si è dotato di una struttura propria e certificata per il rilascio dei dispositivi (mod. ATe/CMD) rispondenti alle norme di cui ai dd.P.C.M. 24 maggio 2010 e 18 gennaio 2016;
- per soddisfare l'esigenza di "identificazione" ed "autenticazione" del personale, garantire l'accesso sicuro ai sistemi informativi, assicurare l'operatività e le funzionalità della firma digitale per i documenti elettronici e quale strumento di identità riconosciuto per legge, la Difesa ha dotato il proprio personale, del modello ATe/CMD e dei servizi ad esso collegati, erogati dalla infrastruttura preposta al rilascio dei certificati per l'accesso sicuro ai sistemi informatici, per la funzionalità di firma digitale dei documenti elettronici e alla emissione della marca temporale (*Public Key Infrastructure - PKI*);
- la Corte dei conti ha l'obiettivo di dotare il proprio personale, oltre che di un documento di identità con valore giuridico valido per l'espatrio, di una identità digitale per il controllo automatizzato dei varchi fisici, per l'accesso sicuro ai sistemi informatici, per la funzionalità di firma digitale dei documenti elettronici e di autenticazione nei sistemi informativi delle P.A.;
- la Corte dei conti ha, altresì, l'esigenza di implementare il processo di dematerializzazione così come previsto dall'art. 40 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 laddove si prevede che «le Pubbliche Amministrazioni firmino gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente Codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71», per diffondere l'utilizzo della firma digitale quale strumento ordinario nelle relazioni istituzionali;
- la Corte dei conti ha l'obiettivo di dare certezza al controllo degli accessi ai luoghi di lavoro, nonché alla rilevazione automatica delle presenze, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all'art. 3 comma 83 prevede l'obbligo della

rilevazione automatica delle presenze per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario;

- in merito, la Corte dei conti ritiene utile e conveniente, avendo la necessità di dotare il proprio personale in tempi brevi del documento denominato modello ATe, di fare ricorso a quanto già sviluppato e utilizzato dalla Difesa, anche in virtù della disponibilità di un documento di identità visivo e digitale completo caratterizzato da una maggiore economicità rispetto ad un fornitore privato, come evidenziato nella scheda in annesso;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni prevede la stipula di accordi tra Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione, in seguito denominato anche "Convenzione".

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo di collaborazione, si intende per:

- **SMD**, lo Stato Maggiore della Difesa;
- **P.A.**, la Pubblica Amministrazione.

Art. 3 - Finalità

Il presente Accordo di collaborazione ha la finalità di consentire allo SMD di emettere, per conto della Corte dei conti, fino a n. 3.200 (tremiladuecento) modelli ATe nel formato stabilito con i dd.P.C.M. 24 maggio 2010 e 18 gennaio 2016 contenenti le "Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento di cui al d.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato (Mod. ATe)".

Si intendono automaticamente recepite nel presente Accordo eventuali integrazioni o modificazioni dettate da sopravvenute disposizioni in materia.

Art. 4 - Modalità

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, lo SMD assume l'impegno della produzione di n. 3.200 (tremiladuecento) modelli ATe.

Art. 5 - Comitato di coordinamento

Le Istituzioni firmatarie concordano sull'opportunità che sia costituito, per le finalità di cui alla premessa del presente Accordo di collaborazione, un apposito Comitato di coordinamento tecnico, senza alcun onere finanziario, del quale saranno chiamati a far parte, in modo paritario e con il compito di sviluppare regole comuni atte a garantire l'efficacia delle applicazioni, dei sistemi operativi delle carte e dei servizi connessi, dirigenti e funzionari designati da entrambe le Istituzioni medesime.

Il Comitato di coordinamento tecnico fornirà le indicazioni relative alla tempistica di implementazione di tutte le funzioni del modello ATe di cui all'art. 7.

Per la Corte dei conti fanno parte del Comitato di coordinamento tecnico:

- un dirigente e un funzionario della DGSIA;
- un dirigente e un funzionario della DGAAGG.

Per lo SMD fanno parte del Comitato di coordinamento tecnico:

- il Vice-Capo Reparto dello SMD VI Reparto o un suo rappresentante;
- il Capo Ufficio Sistemi Informativi di Supporto o un suo rappresentante;
- il Capo Sezione Firma Digitale - PKI del Comando C4 Difesa o un suo rappresentante;
- il Capo Sezione Certificazione e Produzione Carta Multiservizi Difesa del Comando C4 Esercito o un suo rappresentante.

Art. 6 - Obblighi delle parti

Lo SMD si obbliga a fornire alla Corte dei conti, nei tempi concordati con il Comitato di coordinamento tecnico, la stampa di n. 3.200 (tremiladuecento) modelli ATe con le caratteristiche tecniche di cui ai dd.P.C.M. 24 maggio 2010 e 18 gennaio 2016 e comunque in aderenza alle disposizioni in vigore all'atto del rilascio.

La Corte dei conti si obbliga a rimborsare integralmente allo SMD i soli costi documentati di produzione dei summenzionati n. 3.200 (tremiladuecento) modelli ATe e delle ulteriori tessere di riconoscimento da rilasciare a personale esterno (c.d. "carte bianche", che saranno eventualmente realizzate a mente dell'art. 15 del presente Accordo di collaborazione), anche facendo ricorso all'istituto della permuta di materiali o prestazioni, secondo le modalità descritte al successivo art. 14.

Art. 7 - Specifiche del modello ATe

Lo SMD si obbliga a fornire i citati n. 3.200 (tremiladuecento) modelli ATe:

- conformi alla normativa vigente in materia (dd.P.C.M. 24 maggio 2010 e 18 gennaio 2016 inerenti il rilascio delle tessere personali di riconoscimento - modello ATe - o quella in vigore all'atto del rilascio a seguito di sopravvenute integrazioni o modifiche), con validità di 10 anni;

- contenenti il certificato elettronico di autenticazione Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contenenti il certificato elettronico di firma digitale (art. 40 del d.lgs. n. 82/2005 come modificato dall'art. 27 del d.lgs. n. 235/2010 «le Pubbliche Amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente Codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71»);
- contenenti il certificato di cifra (per esigenze particolari);
- abilitate al servizio di marca temporale (*Time Stamping*) per l'apposizione di una validazione temporale per il conferimento delle caratteristiche di immodificabilità e di integrità ai documenti informatici di cui all'art. 3 del d.P.C.M. 13 novembre 2014.

In via preventiva lo SMD emetterà un modello ATe di prova che sottoporrà all'approvazione della Corte dei conti per procedere alla stampa definitiva delle carte richieste.

Art. 8 - Funzioni del modello ATe

La tessera di riconoscimento modello ATe consente:

- l'identificazione "a vista" del titolare;
- di soddisfare l'esigenza di "autenticazione" in rete degli utenti per l'accesso sicuro ai sistemi informativi;
- di attivare sistemi di rilevazione automatica delle presenze, obbligatori per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- di assicurare l'operatività e le funzionalità della firma digitale per i documenti elettronici;
- di usufruire di una validazione temporale certificata per conferire le caratteristiche di immodificabilità e di integrità dei documenti informatici;
- di disporre di capacità crittografica.

La rispondenza della carta agli standard normativi e tecnologici consente, inoltre, di estenderne l'utilizzo per:

- interagire con apparati per la trasmissione dati a radiofrequenza (*contactless* con tecnologia *Radio Frequency IDentification - RFID*);
- usufruire dell'autenticazione Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso in rete ai servizi delle P.A.

Art. 9 - Titolare del trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 è la Corte dei conti.

Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata responsabile.protezione.dati@cor-teconticert.it.

La procedura di acquisizione dei dati (*enrollment*) avverrà presso la Corte dei conti, dove sarà costituito un Centro Locale di Registrazione (*Local Registration Authority - LRA*) connesso, tramite il Servizio Pubblico di Connettività (SPC), al *Card Management System* (CMS) unico nonché alla *Registration Authority* (RA) della Difesa.

L'emissione del modello ATe potrà avvenire solo dietro presentazione della richiesta cartacea o elettronica, debitamente compilata dal richiedente e autenticata. La stampa del modello ATe tramite *Card Management System* (CMS) avverrà successivamente alla certificazione dei dati dichiarati dall'intestatario della carta, una volta completata la procedura di certificazione ed approvazione con l'apposizione della firma digitale.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di competenza, espressamente acconsentono che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo di collaborazione, vengano trattati esclusivamente per la finalità dell'Accordo stesso mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatica.

Art. 10 - Riservatezza

Le Parti si obbligano, tramite apposite procedure di sicurezza, ciascuna per la propria parte di competenza, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo di collaborazione.

Art. 11 - Modalità di interconnessione tra le reti dello Stato Maggiore della Difesa e la Corte dei conti

L'interconnessione tra la rete della Difesa e quella della Corte dei conti è effettuata tramite il Servizio Pubblico di Connettività (SPC).

Art. 12 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte

Ciascuna Parte accoglierà, in qualità di ospite, premessi i rispettivi nulla-osta interni, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione. I dipendenti di una delle Parti che si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle attività sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

Art. 13 - Validità della Convenzione

Il presente Accordo di collaborazione ha durata di anni 5 (cinque) dalla data di

sottoscrizione e potrà essere rinnovato, concordemente tra le parti, solo dopo il preventivo accertamento della permanenza dei presupposti e della sussistenza del reciproco interesse alla proroga.

Art. 14 - Oneri finanziari

Il presente Accordo di collaborazione comporta oneri finanziari per SMD quantificati in Euro 32.000,00 per la personalizzazione e la stampa di n. 3.200 (tremiladuecento) tessere modello ATe e l'utilizzo dell'infrastruttura (*Public Key Infrastructure - PKI*) necessaria per la gestione dell'accesso sicuro ai sistemi informativi (certificato elettronico di autenticazione Carta Nazionale dei Servizi - CNS; certificato elettronico di cifratura) ed alla funzionalità della firma digitale certificata dei documenti elettronici (certificato di firma digitale e marca temporale). Tali oneri dovranno essere reintegrati dalla Corte dei conti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal precedente articolo 6, comma 2.

Art. 15 - Estensione dell'Accordo di collaborazione

Le Parti si riservano la facoltà di estendere tale accordo per la realizzazione di tessere di riconoscimento da rilasciare a personale esterno, che lavora per conto dei rispettivi Organismi (c.d. carte bianche), con apposito accordo tecnico di dettaglio a cura del Comitato di coordinamento tecnico, da sottoporre alla preventiva valutazione delle competenti articolazioni dello SMD e della Corte dei conti.

Art. 16 - Controversie

Le parti accettano di definire amichevolmente, prima di addivenire ad eventuali procedure giurisdizionali, qualsiasi controversia che possa fra loro insorgere sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.

Art. 17 - Sottoscrizione dell'accordo

Per la sottoscrizione conclusiva del presente Accordo dovrà rispettarsi la modalità di firma di cui al comma 2-bis dell'art. 15 legge n. 241/90, pena la nullità dell'atto negoziale stesso.

Art. 18 - Recesso

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, informandone per iscritto la controparte, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente per cause di forza maggiore o in caso di necessità, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli impegni derivanti dal presente Accordo, dandone comunicazione in forma scritta alla controparte con il preavviso più ampio possibile, compatibilmente con le esigenze del caso.

Art. 19 - Risoluzione

Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente Accordo per cause di forza maggiore o inadempimento della controparte.


Il presente Accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

Letto, approvato e sottoscritto secondo le norme di legge vigenti (art. 15, comma 3-bis, della legge n. 241/90).

Roma, 06 settembre 2019



per la Corte dei conti
il Segretario generale

Cons. Franco MASSI



per lo Stato Maggiore della Difesa
il Sottocapo di Stato Maggiore

Gen. C.A. Luigi Francesco DE LEVERANO



Comparazione documenti di Identità, Carta Nazionale dei Servizi e Certificati Digitali

Parametro di riferimento (valore/costo/validità)		Modello AT elettronico	Carta di Identità Elettronica	Tessera sanitaria	Patente Auto	Concessionari o esterno	NOTE
Supporto	Costo	€ 4,55 *	€ 22,21 *	€ 8,7 **	€ 1,94 ***	-	* Carta valori/ IPZS
	Validità	10 anni	10 anni	6 anni	10 anni (cat. A/B) 5 anni (cat. C/D)	-	** SOGEI *** MIT
Funzionalità	Identità del titolare con valore giuridico	Valido ai fini dell'espatrio	Valido ai fini dell'espatrio	Valido come documento personale	Non valido ai fini dell'espatrio	-	
	Carta Nazionale dei Servizi	X	X	X	-	X	
Tecnologia elettronica on board	Chip	X	-	X	-	X	
	RFID/tecnologia NFC	X	X	-	-	X	
	Codice a barra	X	-	X	-	-	
Certificato Carta Nazionale dei Servizi	Costo	€ 1,5	-	X	-	€ 25,00	
	Validità	10 anni	-	6 anni	-	3 anni	
Certificato di firma digitale	Costo	€ 1,5	-	-	-	€ 25,00	
	Validità	10 anni	-	-	-	3 anni	
Servizio di Marca Temporale	Costo	€ 1,5 per un numero illimitato	-	-	-	€ 0,20 costo per singola marca temporale	
	Validità	100 anni	-	-	-	100 anni	
Certificato di Cifratura	Costo	€ 1,5	-	-	-	-	
	Validità	10 anni	-	-	-	-	
Impronta Digitale	Abilitata	X	X	-	-	-	
Emergency Card	Abilitata	X	-	X	-	-	

<i>Parametro di riferimento (valore/costo/validità)</i>	<i>Modello AT elettronico</i>	<i>Carta di Identità Elettronica</i>	<i>Tessera sanitaria</i>	<i>Patente Auto</i>	<i>Concessionari o esterno</i>	<i>NOTE</i>
Totale costo	€ 10	€ 22,21	€ 8,7	€ 1,94	€ 50,00	
	10 anni	10 anni	6 anni	10/5 anni	3 anni	
	Completa di certificati digitali e marca temporale	Priva di certificati digitali e del servizio di marca temporale	Priva del certificato di firma digitali e del servizio di marca temporale	Priva di Tecnologia elettronica <i>on board</i>	Il costo indicato non comprende il servizio integrativo di marca temporale	



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]